



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1708

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri fondamentali di attuazione delle Operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1. del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2014-2020.

Il giorno **30 Settembre 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).

Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, ai sensi dell'articolo 20 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013.

All'interno di questa misura sono presenti in particolare:

1. l'operazione 7.1.1 – sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;
2. l'operazione 7.5.1 – sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche;
3. l'operazione 7.6.1 – sostegno per studi relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, nonché azioni di sensibilizzazione ambientale.

1. L'Operazione 7.1.1. si riferisce principalmente alla Priorità 4 del PSR "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e silvicoltura", Focus Area A "Salvaguardia ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa". Il principale obiettivo dell'operazione è favorire una pianificazione che integri la conservazione della natura con le esigenze di sviluppo sostenibile del territorio, anche al fine di una maggior consapevolezza dei legami esistenti tra sviluppo, valorizzazione e conservazione degli habitat e delle specie di Natura 2000. L'operazione 7.1.1 consiste nel sostegno alla redazione dei piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturale, ivi compresi gli habitat forestali ai sensi dell'art. 20 par. 1, lettera a). Le aree di operatività sono i siti Natura 2000, le aree parco, le Reti di Riserve e altre aree ad alto valore naturale, come definite dalla cartografia del progetto LIFE +TEN (azione C2). A livello di obiettivi trasversali, l'operazione 7.1.1 contribuisce a soddisfare l'obiettivo "Ambiente" attraverso la definizione dei criteri di selezione dando priorità agli investimenti di pianificazione che coinvolgano progettualità con estensione più ampia o che coinvolgano più siti di Natura 2000.

2. L'operazione 7.5.1 si riferisce principalmente alla Priorità 6 del PSR "Adoperarsi per l'inclusione sociale la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali", Focus Area A) "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione". Gli interventi contribuiscono a preservare e favorire la produzione di servizi ecosistemici, essenziali per il benessere dell'uomo, tra cui in particolare i servizi di tipo estetico, ricreativo ed educativo. Nello specifico, l'operazione fa riferimento agli aspetti relativi alla realizzazione, miglioramento ed ampliamento di infrastrutture ricreative e di interesse pubblico di piccola scala legate alla fruizione di aree protette e dei siti della rete Natura 2000. Gli investimenti materiali previsti dall'operazione sono quelli disciplinati dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013. La rete delle aree protette provinciali è caratterizzata da un paesaggio naturale e culturale alpino di grande importanza dal punto di vista turistico e ricreativo. Per favorire lo sviluppo economico e sostenibile di tali aree, si

rende necessario promuovere una diversificazione dell'utilizzo turistico delle medesime, in grado allo stesso tempo di attenuare i possibili danni agli habitat e alle specie di importanza comunitaria, e di canalizzare l'utenza turistica, agevolando un contatto rispettoso dell'uomo con la natura svolgendo una maggiore e più efficace attività di informazione sul comportamento e sui valori naturali. L'Operazione contribuisce quindi secondariamente alla Focus Area 6B) "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali". Tale misura, infatti, è funzionale a contrastare lo spopolamento delle aree marginali, in quanto lo sviluppo di tali iniziative permette di sostenere la crescita dell'offerta turistica dando impulso all'economia locale delle zone marginali di montagna ed alla creazione di un indotto.

3. L'operazione 7.6.1, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2 del PSR, si riferisce principalmente alla Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali", Focus Area A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione". L'operazione è volta alla riqualificazione del patrimonio naturale e rurale connesso alla Rete Natura 2000 e al sistema dei Parchi e delle Reti di Riserve. In particolare promuove la valorizzazione in termini di pubblica utilità della rete Natura 2000 tramite azioni di sensibilizzazione ambientale. Finanzia inoltre studi volti alla miglior gestione e alla riqualificazione del patrimonio naturale in quanto elemento strategico a supporto dello sviluppo locale e per migliorare la qualità della vita della popolazione residente. In questo senso risultano fondamentali anche gli studi volti alla verifica dell'efficacia delle misure di conservazione attiva di habitat e specie di interesse comunitario, funzionali al presidio e alla tutela del territorio rurale. Questa operazione è complementare all'Operazione 7.5.1 che sostiene iniziative di fruizione pubblica nel contesto di una strategia di sviluppo turistico sostenibile locale mentre la 7.6.1 sostiene interventi di divulgazione e sensibilizzazione per la valorizzazione dei siti di Natura 2000 e dei siti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico locale. Tali obiettivi sono indirettamente funzionali a ridurre la perdita di habitat seminaturali ed a contrastare lo spopolamento delle aree marginali creando un indotto economico a supporto della piccola imprenditoria. L'Operazione contribuisce quindi secondariamente alla Focus Area 6B) "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

Le tre operazioni sono contenute nel PSR e sono conformi a quanto previsto in questo documento per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi ambientali, nel rispetto del Punto 52 degli orientamenti. Per quanto riguarda l'Operazione 7.5.1 si evidenzia in particolare che, se pertinente, viene richiesta ai beneficiari la presentazione di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); si ritengono quindi soddisfatti i principi stabiliti dal Punto 52 degli Orientamenti.

In data 15 settembre 2015 il Comitato di sorveglianza del PSR della Provincia Autonoma di Trento, costituito ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale Delibera n. 1527 di data 7 settembre 2015, ha approvato i criteri di selezione del PSR stesso, inclusi quelli delle operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1.

Nelle schede del PSR relative alle operazioni in oggetto, nelle sezioni dedicate agli "Importi e aliquote di sostegno" è indicato che "L'aiuto è concesso a titolo di regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione".

Nel Punto 13.5 del PSR è inoltre indicato che "La Provincia di Trento si impegna a notificare/esentare le misure/sottomisure/operazioni non rientranti negli scopi dell'art. 42 del TFUE, a seguito della Decisione di approvazione del Programma da parte della Commissione europea. Si

provvederà pertanto ad una modifica del PSR appena i riferimenti degli aiuti approvati saranno noti. Nel frattempo alle misure/sottomisure/operazioni non rientranti nell'art. 42 del TFUE ed inserite nel presente capitolo verrà applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 1/8 dicembre 2013".

Si ritiene ora, in base ad una nuova valutazione degli interessi coinvolti, che la concessione di aiuti secondo il regime *de minimis* non garantisca in misura sufficiente la realizzazione delle operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1. del PSR 2014-2020.

In data 16 febbraio 2016 è stata notificata alla Commissione con il sistema SANI una proposta di deliberazione contenente i criteri fondamentali di attuazione delle Operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1. del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2014-2020.

Dopo scambi di informazioni la Commissione, con Decisione n. C(2016)3224, ha stabilito di non sollevare obiezioni nei confronti del regime, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A seguito dell'approvazione del regime di aiuto di Stato da parte della Commissione si provvederà a richiedere l'aggiornamento del PSR secondo le modalità previste dallo stesso.

E' pertanto necessario approvare ora con deliberazione i criteri fondamentali concordati con la Commissione. Tali criteri fondamentali sono esattamente identici a quelli previsti nelle operazioni del PSR già approvate dalla Commissione europea; l'unico elemento di variazione è dato dall'eliminazione del riferimento al regime *de minimis*. Per la sola Operazione 7.5.1. si specifica inoltre che le spese generali collegate ai costi eleggibili – già ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera c) del reg. UE n. 1305/2013 - saranno riconosciute fino ad un massimo del 12%.

Per quanto riguarda le ulteriori e specifiche modalità attuative delle Operazioni 7.1.1 e 7.5.1 si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 578 di data 18 aprile 2016; per quanto riguarda l'Operazione 7.6.1 si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione attuativa approvata in data odierna.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- preso atto dei pareri espressi dalle strutture competenti ai sensi dell'allegato 1) "Criteri e modalità per l'esame preventivo" della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante "Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico";
- visti gli atti citati nella premessa;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- tenuto conto di quanto disposto dal Programma di Sviluppo Provinciale per la XV legislatura, approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 22 dicembre 2014;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, tenuto conto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, i criteri e le modalità attuative fondamentali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento per le Operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1. del PSR 2014-2020 di cui agli Allegati 1, 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che per quanto riguarda le ulteriori specifiche modalità attuative delle Operazioni 7.1.1 e 7.5.1 si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 578 di data 18 aprile 2016; per quanto riguarda l'Operazione 7.6.1 si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione attuativa approvata in data odierna;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

1. INTRODUZIONE

La presente deliberazione stabilisce i criteri di finanziamento di cui all'Operazione 7.1.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" nel rispetto degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (di seguito "Orientamenti"), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Con successive deliberazioni della Giunta provinciale si provvederà all'approvazione di specifici bandi, nei quali sono definiti aspetti procedurali e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con questa deliberazione. I bandi riportano la Decisione della Commissione di compatibilità dell'aiuto con il trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento:

- gli Enti gestori dei siti Natura 2000,
- gli enti capofila gestori delle Reti di Riserve,
- gli altri gestori di aree protette ai sensi della Legge Provinciale n. 11/07.

Tali soggetti sono i Comuni, le Comunità di valle, i Bacini Imbriferi Montani (BIM), gli Enti funzionali della Provincia che gestiscono i parchi naturali.

Tali soggetti sono enti pubblici, che non svolgono istituzionalmente un'attività economica a scopo di lucro; rispettano tuttavia la definizione di piccole-medie imprese in quanto soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti, sono escluse dal campo di applicazione del regime.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

3.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate successivamente alle deliberazioni della Giunta provinciale che saranno adottate a seguito della decisione di compatibilità dell'aiuto con il trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE e che recheranno specifiche modalità attuative dell'Operazione 7.1.1 del PSR.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni minime: a) nome del richiedente e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività; c) ubicazione del progetto o dell'attività e date di inizio e fine; d) elenco dei costi ammissibili; e) importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto.

Al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione sono ammissibili, in applicazione del capitolo 3.4, parte I degli Orientamenti, esclusivamente i progetti i cui lavori hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione al Servizio competente.

3.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati, tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

4. CUMULO

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto più elevata applicabile conformemente agli Orientamenti.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

5.1 Spese ammissibili

I costi ammissibili a finanziamento sono i seguenti:

- Redazione o revisione dei piani di gestione per le aree Natura 2000, sia singole che raggruppate in Ambiti territoriali Omogenei, come definiti dal Progetto LIFE+TEN (Trentino Ecological Network);
- redazione dei piani attuativi dei Piani Parco (Piani d'azione) riferiti alla gestione di Natura 2000.

I limiti massimi di spesa ammissibile sono:

- per i piani di gestione dei siti di Natura 2000: Euro 60.000,00;
- per i piani attuativi del Piano del Parco: Euro 20.000,00.

I piani di gestione e i piani attuativi dei piani parco devono riguardare aree di Natura 2000 o le Reti di Riserve in quanto aree ad alto valore naturale. Devono essere redatti secondo le linee guida approvate nell'ambito del progetto LIFE +TEN - azione A4 e pubblicate sul sito: www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione.

L'ambito dell'intervento è limitato alle zone rurali.

5.2 Spese non ammissibili

Non è ammissibile a finanziamento l'IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario.

Non sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea.

Non sono ammissibili le spese per gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'Articolo 20(1)(e) del reg. UE n. 1305/2013.

Non sono inoltre ammissibili le spese previste dall'art. 20, comma 1, lettere b), d), f) e g) del reg. UE n. 1305/2014.

6. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

Gli aiuti possono essere concessi in conto capitale in un'unica soluzione.

L'aiuto è concesso secondo quanto stabilito dalla decisione della Commissione n. C(2016)3224.

Il tasso di finanziamento è del 100%.

L'importo della spesa pubblica totale dell'Operazione è pari a Euro 500.000, di cui Euro 214.900 di quota FEASR.

7. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

Salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo è rimborsato laddove entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse, oltre che in ipotesi di violazione della destinazione d'uso delle sovvenzioni erogate o di mancato esercizio dell'attività posta alla base della corresponsione dell'aiuto.

1. INTRODUZIONE

La presente deliberazione stabilisce i criteri di finanziamento di cui all'Operazione 7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche" del PSR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento nel rispetto degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (di seguito "Orientamenti"), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Con successive deliberazioni della Giunta provinciale si provvederà all'approvazione di specifici bandi, nei quali sono definiti aspetti procedurali e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con questa deliberazione. I bandi riportano la Decisione della Commissione di compatibilità dell'aiuto con il trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento:

- gli Enti di gestione dei siti Natura 2000,
- gli Enti capofila gestori delle Reti di Riserve,
- altri Gestori di aree protette ai sensi della Legge provinciale n. 11/07,
- i Comuni ed altri enti pubblici

Gli "Enti gestori dei siti Natura 2000", gli "enti capofila gestori delle Reti di Riserve" e "altri gestori di aree protette ai sensi della Legge Provinciale n. 11/07" sono i Comuni, le Comunità di valle, i Bacini Imbriferi Montani (BIM), gli Enti funzionali della Provincia che gestiscono i parchi naturali.

Tutti i soggetti sopra indicati sono enti pubblici, che non svolgono istituzionalmente un'attività economica a scopo di lucro; rispettano tuttavia la definizione di piccole-medie imprese in quanto soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti, sono escluse dal campo di applicazione del regime.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

3.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate successivamente alle deliberazioni della Giunta provinciale che saranno adottate a seguito della decisione di compatibilità dell'aiuto con

il trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE e che recheranno specifiche modalità attuative dell'Operazione 7.5.1 del PSR.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni minime: a) nome del richiedente e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività; c) ubicazione del progetto o dell'attività e date di inizio e fine; d) elenco dei costi ammissibili; e) importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto.

Al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione sono ammissibili, in applicazione del capitolo 3.4, parte I degli Orientamenti, esclusivamente i progetti i cui lavori hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione al Servizio competente.

3.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati, tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

4. CUMULO

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto più elevata applicabile conformemente agli Orientamenti.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

5.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per investimenti finalizzati a promuovere attività turistiche nelle aree rurali, con particolare riferimento alle aree naturali protette sono ripartite nelle seguenti due tipologie:

Tipologia n. 1:

- realizzazione o riqualificazione, quest'ultima tramite adeguamenti funzionali di edifici o manufatti preesistenti, di infrastrutture su piccola scala di proprietà pubblica da destinare ad attività di supporto alla fruizione turistico – ricreativa, quali punti informativi per i visitatori, aree ricreative e di servizio;
- realizzazione o miglioramento di infrastrutture su piccola scala a sostegno del turismo sostenibile quali: percorsi ciclo-pedonali, ippovie, percorsi enogastronomici che valorizzino le produzioni di qualità, con relativa segnaletica. Le infrastrutture su piccola scala sono conformi a quanto indicato dall'art. 20, paragrafo 1, lettera e), del Reg. UE n. 1305/2013.
- le spese generali collegate ai costi eleggibili - ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera c) del reg. UE n. 1305/2013 - fino ad un massimo del 12%.

Per tale tipologia di spesa la spesa massima ammissibile è di 150.000,00 Euro.

Tipologia n. 2:

- realizzazione di documentazione, materiale informativo anche su formato elettronico a disposizione dei visitatori;
- sistemi informatici per la gestione di informazioni turistiche e per gestire l'accoglienza dei visitatori, ai fini di una migliore organizzazione dell'offerta turistica.

Per tale tipologia di spesa la spesa massima ammissibile è di 50.000,00 Euro.

L'ambito dell'intervento dell'Operazione 7.5.1 è limitato alle zone rurali.

Le iniziative devono essere:

- in conformità con gli strumenti di pianificazione e/o programmazione locale esistenti o comunque essere coerenti con la strategia di sviluppo locale pertinente;
- coerenti con i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile e con altri documenti locali di indirizzo di turismo sostenibile (es. TurNat);
- se pertinente, realizzate sulla base di una valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza ambientale.

5.2 Spese non ammissibili

Non è ammissibile a finanziamento l'IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario.

Non sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea.

6. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

Gli aiuti sono concessi in conto capitale in un'unica soluzione.

L'aiuto sarà concesso secondo quanto stabilito dalla decisione della Commissione n. C(2016)3224. Il tasso di finanziamento è dell' 80%.

Agli enti gestori di aree protette è riconosciuta una maggiorazione del contributo pari a 10 punti percentuali.

L'importo della spesa pubblica totale dell'Operazione è pari a Euro 2.600.000, di cui Euro 1.117.480 di quota FEASR.

7. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

Salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo è rimborsato laddove entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse, oltre che in ipotesi di violazione della destinazione d'uso delle sovvenzioni erogate o di mancato esercizio dell'attività posta alla base della corresponsione dell'aiuto.

1. INTRODUZIONE

La presente deliberazione stabilisce i criteri di finanziamento di cui all'Operazione 7.6.1 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" nel rispetto degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (di seguito "Orientamenti"), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Con successive deliberazioni della Giunta provinciale si provvederà all'approvazione di specifici bandi, nei quali sono definiti aspetti procedurali e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con questa deliberazione. I bandi riportano la Decisione della Commissione di compatibilità dell'aiuto con il trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento:

- gli Enti di gestione dei siti Natura 2000,
- gli Enti capofila gestori delle Reti di Riserve,
- altri Gestori di aree protette ai sensi della Legge provinciale n. 11/07,
- i Comuni ed altri enti pubblici

Gli "Enti gestori dei siti Natura 2000", gli "enti capofila gestori delle Reti di Riserve" e "altri gestori di aree protette ai sensi della Legge Provinciale n. 11/07" sono i Comuni, le Comunità di valle, i Bacini Imbriferi Montani (BIM), gli Enti funzionali della Provincia che gestiscono i parchi naturali.

Tutti i soggetti sopra indicati sono enti pubblici, che non svolgono istituzionalmente un'attività economica a scopo di lucro; rispettano tuttavia la definizione di piccole-medie imprese in quanto soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti, sono escluse dal campo di applicazione del regime.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

3.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate successivamente alle deliberazioni della Giunta provinciale che saranno adottate a seguito della decisione di compatibilità dell'aiuto con

il trattato della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE e che recheranno specifiche modalità attuative dell'Operazione 7.6.1 del PSR.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni minime: a) nome del richiedente e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività; c) ubicazione del progetto o dell'attività e date di inizio e fine; d) elenco dei costi ammissibili; e) importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto.

Al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione sono ammissibili, in applicazione del capitolo 3.4, parte I degli Orientamenti, esclusivamente i progetti i cui lavori hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione al Servizio competente. L'effetto di incentivazione è comunque presunto in base a quanto previsto dal Punto 75, lettera o), degli Orientamenti.

3.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati, tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

4. CUMULO

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto più elevata applicabile conformemente agli Orientamenti.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

5.1 Spese ammissibili

Gli interventi sono volti alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale connesso alla Rete Natura 2000 e al sistema dei Parchi e delle Reti di Riserve. In particolare promuovono la valorizzazione in termini di pubblica utilità di singoli siti di Natura 2000 e di siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale attraverso:

- produzione di materiali divulgativi e strumenti di comunicazione anche innovativi, in formato digitale;
- azioni di sensibilizzazione ambientale volti a divulgare le tematiche strettamente connesse alla Rete Natura e al patrimonio naturale rurale.

L'Operazione finanzia inoltre studi volti alla miglior gestione e alla riqualificazione del patrimonio naturale; tali azioni sono propedeutiche agli interventi di valorizzazione di singoli siti della rete Natura 2000 di cui al punto precedente:

- studi a sostegno della riqualificazione del patrimonio naturale e dei siti di alto valore naturalistico compresa la verifica dell'efficacia delle misure di conservazione rispetto agli obiettivi di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- studi territoriali per la pianificazione di misure per la riqualificazione del patrimonio naturale a livello aziendale;

- studi ed azioni propedeutiche alla creazione di reti territoriali di Natura 2000.

I limiti massimi di spesa ammissibile sono:

- Per le azioni di sensibilizzazione ambientale e gli studi la spesa massima ammissibile è di 30.000,00 Euro.
- Per tutti gli altri interventi la spesa massima ammissibile è di 100.000,00 Euro.

L'ambito dell'intervento è limitato alle zone rurali.

5.2 Spese non ammissibili

Non è ammissibile a finanziamento l'IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario.

Non sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea.

Non vengono finanziati nell'ambito dell'Operazione 7.6.1 investimenti relativi ad infrastrutture turistiche su piccola scala.

6. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

Gli aiuti sono concessi in conto capitale in un'unica.

L'aiuto sarà concesso secondo quanto stabilito dalla decisione della Commissione n. C(2016)3224.

Il tasso di finanziamento è dell' 80%.

Agli enti gestori di aree protette è riconosciuta una maggiorazione del contributo pari a 10 punti percentuali.

L'importo della spesa pubblica totale dell'Operazione è pari a Euro 800.000, di cui Euro 343.840 di quota FEASR.

7. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

Salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo è rimborsato laddove entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse, oltre che in ipotesi di violazione della destinazione d'uso delle sovvenzioni erogate o di mancato esercizio dell'attività posta alla base della corresponsione dell'aiuto.